### TABELLA COMPARATIVA DELLE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA PREVISTE DAL D.L. N. 92/08 E DAL RELATIVO DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

a cura di E. Santi

www.poliziamunicipale.it – riproduzione riservata

TESTO VIGENTE FINO AL 26.05.2008	TESTO <u>VIGENTE</u> DAL 27.05.2008 (con l'entrata in vigore del d.l. n. 92/08)	TESTO PREVISTO DAL DDL DI CONVERSIONE APPROVATO DALLA CAMERA IL 15.07.2008 (che dovrà essere esaminato dal Senato)
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis.	Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis.	Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis.
art. 187 commi 7 e 8 10 punti	art. 187 commi 7 e 8 10 punti	art. 187 commi <b>I</b> e 8 10 punti

		TESTO PREVISTO DAL DDL DI
TECTO VICENTE FINO AL 26 05 2000	TESTO <u>VIGENTE</u> DAL 27.05.2008	CONVERSIONE APPROVATO DALLA
TESTO VIGENTE FINO AL 26.05.2008	(con l'entrata in vigore del d.l. n. 92/08)	CAMERA IL 15.07.2008
		(che dovrà essere esaminato dal Senato)
Art. 186.	Art. 186.	Art. 186.
Guida sotto l'influenza dell'alcool.	Guida sotto l'influenza dell'alcool.	Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in	1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in	1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.	conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.	conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito,	2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito,	2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito,
ove il fatto non costituisca più grave reato:	ove il fatto non costituisca più grave reato:	ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000,	a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000,	a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000,
qualora sia stato accertato un valore	qualora sia stato accertato un valore	qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore	corrispondente ad un tasso alcolemico superiore	corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).	a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).	a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue la sanzione	All'accertamento del reato consegue la sanzione	All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione	amministrativa accessoria della sospensione	amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi;	della patente di guida da tre a sei mesi;	della patente di guida da tre a sei mesi;
	b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200,	
	l'arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria	
dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e	dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e	dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e
	continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato	
accertato un valore corrispondente ad un tasso	accertato un valore corrispondente ad un tasso	accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5	alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5	alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
grammi per litro (g/l).	grammi per litro (g/l).	grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue la sanzione	All'accertamento del reato consegue la sanzione	All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione	amministrativa accessoria della sospensione	amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno;	della patente di guida da sei mesi ad un anno;	della patente di guida da sei mesi ad un anno;

l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso stato accertato un valore corrispondente ad un stato accertato un valore corrispondente ad un alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro All'accertamento del reato consegue in ogni caso (g/l). All'accertamento del reato consegue in (g/l). All'accertamento del reato consegue in la sanzione amministrativa accessoria della ogni caso la sanzione amministrativa accessoria ogni caso la sanzione amministrativa accessoria sospensione della patente di guida da uno a due della sospensione della patente di guida da uno a della sospensione della patente di guida da uno a anni. La patente di guida è sempre revocata, ai due anni. La patente di guida è sempre revocata, due anni. La patente di guida è sempre revocata, sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un quando il reato è commesso dal conducente di un quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a autobus o di un veicolo di massa complessiva a autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le fini del ritiro della patente si applicano le fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, anche nel caso di cui al comma 2-bis.

disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, dell'articolo 240, secondo comma, del codice salvo che il veicolo stesso appartenga a penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. <del>La</del> stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al provoca un incidente stradale, le pene di cui al provoca un incidente stradale, le pene di cui al

fermo amministrativo del veicolo per novanta fermo amministrativo del veicolo per novanta previsto dalla lettera c) del medesimo comma giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona VI, salvo che il veicolo appartenga a persona per novanta giorni ai sensi del Capo primo, estranea al reato. È fatta salva in ogni caso estranea al reato. È fatta salva in ogni caso sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo l'applicazione delle sanzioni accessorie previste l'applicazione delle sanzioni accessorie previste appartenga a persona estranea al reato. È fatta dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e il tribunale in composizione presente articolo e il tribunale in composizione presente articolo e il tribunale in composizione monocratica.

accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

dagli articoli 222 e 223.

monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni richiesta delle parti.

> 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare

comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

monocratica.

anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

carico del trasgressore.

l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le rispetto della riservatezza personale e senza rispetto della riservatezza personale rispetto della rispetto della riservatezza personale rispetto della rispetto pregiudizio per l'integrità fisica, possono pregiudizio per l'integrità fisica, possono pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti sottoporre i conducenti ad accertamenti sottoporre i conducenti ad qualitativi non invasivi o a prove, anche qualitativi non invasivi o a prove, anche qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

- determinati dal regolamento.
- accertate. fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza

direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel attraverso apparecchi portatili.

- 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso comma 3 hanno d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo motivo di ritenere che il conducente del veicolo motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica si trovi in stato di alterazione psico-fisica si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino 2, anche accompagnandolo presso il più vicino 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure l'accertamento con strumenti e procedure l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  - assicurando il rispetto della accertate, assicurando il rispetto della accertate, assicurando il rispetto

accertamenti attraverso apparecchi portatili.

- determinati dal regolamento.
- 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali | 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali | 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali di base o di quelle accreditate o comunque a tali di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa agli organi di Polizia stradale la relativa agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni riservatezza dei dati in base alle vigenti riservatezza dei dati in base alle vigenti riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per disposizioni di legge. I fondi necessari per disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al l'espletamento degli accertamenti di cui al l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei presente comma sono reperiti nell'ambito dei presente comma sono reperiti nell'ambito dei

stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

- comma 2.
- coinvolto. applica **conseguono** la sanzione accessoria della sospensione della patente di disposizioni del comma 8. Quando lo stesso sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione

del comma 5-bis dell'articolo 187.

- 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso 6 risulti un valore corrispondente ad un tasso 7 risulti un valore corrispondente ad un tasso 8 risulti un valore corri alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- 7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai 5, il conducente è soggetto alla sanzione commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le amministrativa del pagamento di una somma pene di cui al comma 2, lettera c). La pene di cui al comma 2, lettera c). La da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è condanna per il reato di cui al periodo che condanna per il reato di cui al periodo che commessa in occasione di un incidente precede comporta la sanzione amministrativa precede comporta la sanzione amministrativa stradale in cui il conducente è rimasto accessoria della sospensione della patente di accessoria della sospensione della patente di sanzione guida per un periodo da sei mesi a due anni e del guida per un periodo da sei mesi a due anni e amministrativa del pagamento di una somma fermo amministrativo del veicolo per un periodo della confisca del veicolo con le stesse da euro 3.000 a euro 12.000. Dalle violazioni di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione modalità e procedure previste dal comma 2, amministrativa II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza guida per un periodo da sei mesi a due anni e del con la quale è disposta la sospensione della con la quale è disposta la sospensione della fermo amministrativo del veicolo per un periodo patente, il prefetto ordina che il conducente si patente, il prefetto ordina che il conducente si di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione sottoponga a visita medica secondo le sottoponga a visita medica secondo le II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a disposizioni del comma 8. Se il fatto è disposizioni del comma 8. Se il fatto è persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza commesso da soggetto già condannato nei due commesso da soggetto già condannato nei due con la quale è disposta la sospensione della anni precedenti per il medesimo reato, è anni precedenti per il medesimo reato, è patente, il prefetto ordina che il conducente si sempre disposta la sanzione amministrativa sempre disposta la sanzione amministrativa sottoponga a visita medica secondo le accessoria della revoca della patente di guida ai

del comma 5-bis dell'articolo 187.

- comma 2.
- accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

- sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto sottoponga entro il termine fissato, il prefetto sottoponga entro il termine fissato, il prefetto medica.
- 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 8.
- 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di può disporre, in via cautelare, la sospensione può disporre, in via cautelare, la sospensione può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita della patente di guida fino all'esito della visita della patente di guida fino all'esito della visita medica.
- 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente cautelare, dispone la sospensione della patente cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma fino all'esito della visita medica di cui al comma fino all'esito della visita medica di cui al comma
- medica.

TESTO VIGENTE FINO AL 26.05.2008	TESTO <u>VIGENTE</u> DAL 27.05.2008 (con l'entrata in vigore del d.l. n. 92/08)	TESTO PREVISTO DAL DDL DI CONVERSIONE APPROVATO DALLA CAMERA IL 15.07.2008 (che dovrà essere esaminato dal Senato)
Art. 187.	Art. 187.	Art. 187.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per	Guida in stato di alterazione psico-fisica per	Guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti.	uso di sostanze stupefacenti.	uso di sostanze stupefacenti.
fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai	psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto	1. Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.
	1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze	

stradale, le pene di cui al comma 1 sono stradale, le pene di cui al comma 1 sono stradale, le pene di cui al comma 1 sono amministrativo del veicolo per novanta giorni ai amministrativo del veicolo per novanta giorni ai dell'ultimo periodo del comma 1, salvo che il sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo veicolo appartenga a persona estranea al reato. È che il veicolo appartenga a persona estranea al che il veicolo appartenga a persona estranea al fatta salva in ogni caso l'applicazione delle reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e delle sanzioni accessorie previste dagli articoli delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 223. 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al dell'articolo 186, comma 2-quater.

- attraverso apparecchi portatili.
- 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 3. Quando gli accerta ulteriori obblighi previsti dalla legge, ulteriori obblighi

stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stupefacenti o psicotrope provoca un incidente 222 e 223.

presente articolo è il tribunale in composizione presente articolo è il tribunale in composizione presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni monocratica. Si applicano le disposizioni monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

- 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono pregiudizio per l'integrità fisica, possono pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti sottoporre i conducenti ad accertamenti sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche qualitativi non invasivi o a prove, anche qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  - previsti dalla legge, ulteriori obblighi

ed è disposto il fermo raddoppiate ed è disposto il fermo raddoppiate e si applicano le disposizioni

dell'articolo 186, comma 2-quater.

- attraverso apparecchi portatili.
- forniscono esito positivo ovvero quando si ha forniscono esito positivo ovvero quando si ha forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli previsti dalla

sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le organi di Polizia stradale ovvero presso le organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle strutture sanitarie pubbliche o presso quelle strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per accreditate o comunque a tali fini equiparate, per accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad dell'effettuazione degli esami necessari ad dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o accertare la presenza di sostanze stupefacenti o accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le psicotrope e per la relativa visita medica. Le psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di medesime disposizioni si applicano in caso di medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di incidenti, compatibilmente con le attività di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

- richiesta degli organi di Polizia stradale di cui richiesta degli organi di Polizia stradale di cui richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3: essi contestualmente riguardare anche il tasso contestualmente riguardare anche il tasso contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.
- l'espletamento degli referto tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di

accompagnano il conducente presso strutture accompagnano il conducente presso strutture accompagnano il conducente presso strutture rilevamento e soccorso.

- 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su possono indicati dal comma 3; essi possono indicati dal comma 3; alcolemico previsto nell'articolo 186.
- 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa Polizia stradale la relativa certificazione, estesa Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle il rispetto della riservatezza dei dati in base alle il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari accertamenti per l'espletamento degli accertamenti per conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale | nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale | nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale | della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del sanitario positivo deve essere referto sanitario positivo deve essere referto sanitario positivo deve essere

rilevamento e soccorso.

- alcolemico previsto nell'articolo 186.
- l'espletamento degli

prefetto del luogo della commessa violazione per prefetto del luogo della commessa violazione per prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai 5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai 5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in motivi per ritenere che il conducente si trovi in motivi per ritenere che il conducente si trovi in psico-fisica alterazione stato l'assunzione di sostanze stupefacenti o l'assunzione di sostanze stupefacenti o l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono psicotrope, gli organi di polizia stradale possono psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino disporre il ritiro della patente di guida fino disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un all'esito degli accertamenti e, comunque, per un all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto le disposizioni dell'articolo 216 in quanto le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata compatibili. La patente ritirata è depositata compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende presso l'ufficio o il comando da cui dipende presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

regolamento.

(7. abrogato)

Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al gli eventuali provvedimenti di competenza.

> dopo stato di alterazione psico-fisica l'organo accertatore.

rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai il conducente si sottoponga a visita medica ai il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito in via cautelare, della patente fino all'esito in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel dell'esame di revisione che deve avvenire nel dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal termine e con le modalità indicate dal termine e con le modalità indicate dal regolamento.

(7. abrogato)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui

gli eventuali provvedimenti di competenza.

dopo stato di alterazione psico-fisica l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione 6. Il prefetto, sulla base della certificazione 6. Il prefetto, sulla base della certificazione regolamento.

(7. abrogato)

all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, la quale è disposta la sospensione della patente, la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga il prefetto ordina che il conducente si sottoponga il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, applicano le disposizioni dell'articolo 128, applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis.

comma 2-bis.

comma 2-bis.

		TESTO PREVISTO DAL DDL DI
TESTO VIGENTE FINO AL 26.05.2008	TESTO <u>VIGENTE</u> DAL 27.05.2008	CONVERSIONE APPROVATO DALLA
TESTO VIGENTE FINO AL 20.05.2008	(con l'entrata in vigore del d.l. n. 92/08)	CAMERA IL 15.07.2008
		(che dovrà essere esaminato dal Senato)
Art. 189.	Art. 189.	Art. 189.
Comportamento in caso di incidente.	Comportamento in caso di incidente.	Comportamento in caso di incidente.
comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza	1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.	comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi	2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.	porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi
sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla	3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con	sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla

per appurare le modalità dell'incidente.

- elementi sopraindicati.
- veicoli coinvolti tale da determinare veicoli

assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

- 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre fornire le proprie generalità, nonché le altre fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono persone danneggiate o, se queste non sono persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli presenti, comunicare loro nei modi possibili gli presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
  - coinvolti tale da determinare veicoli
- 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non caso di incidente con danno alle persone, non caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sanzione amministrativa accessoria della sanzione sospensione della patente di guida da uno a tre sospensione della patente di guida da uno a tre sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono Nei casi di cui al presente comma sono Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, applicabili le misure previste dagli articoli 281, applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale,

per appurare le modalità dell'incidente.

- elementi sopraindicati.
- 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto incidente, con danno alle sole cose, è soggetto incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259,00 a euro 1.036,00. In una somma da euro 259,00 a euro 1.036,00. In una somma da euro 259,00 a euro 1.036,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai coinvolti tale determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo l'applicazione della revisione di cui all'articolo l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione 80, comma 7, si applica la sanzione 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione amministrativa accessoria della sospensione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due della patente di guida da quindici giorni a due della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
- amministrativa accessoria della anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo

- 280 del medesimo codice, ed è possibile 280 del medesimo codice, ed è possibile 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori del codice di procedura penale, anche al di fuori del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
- non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza non ottempera all'obbligo di prestare non ottempera occorrente alle persone ferite, è punito con la occorrente alle persone ferite, è punito con la occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la reclusione da una anno a tre anni. Si applica la reclusione da una anno a tre anni. Si applica la amministrativa accessoria della sanzione amministrativa sospensione della patente di guida per un periodo sospensione della patente di guida per un periodo sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non non inferiore ad un anno e sei mesi e non non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
- flagranza di reato.
- 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di euro 74,00 a euro 296,00.

- dei limiti di pena ivi previsti.
- 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, accessoria della sanzione sezione II, del titolo VI.
- 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni presti assistenza a coloro che hanno subito danni presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a alla persona, mettendosi immediatamente a alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è colposo o di lesioni personali colpose, non è colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di soggetto all'arresto stabilito per il caso di soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
- 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6
  - euro 74,00 a euro 296,00.

- dei limiti di pena ivi previsti.
- amministrativa accessoria della sezione II, del titolo VI.
- disposizione degli organi di polizia giudiziaria, flagranza di reato.
- ventiquattro ore successive al fatto di cui al ventiquattro ore successive al fatto di cui al ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di comma 6, si mette a disposizione degli organi di comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le polizia giudiziaria, non si applicano le polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6
- cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da amministrativa del pagamento di una somma da amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00.

TESTO VIGENTE FINO AL 26.05.2008	TESTO <u>VIGENTE</u> DAL 27.05.2008 (con l'entrata in vigore del d.l. n. 92/08)	TESTO PREVISTO DAL DDL DI CONVERSIONE APPROVATO DALLA CAMERA IL 15.07.2008 (che dovrà essere esaminato dal Senato)
Art. 222.	Art. 222.	Art. 222.
Sanzioni amministrative accessorie	Sanzioni amministrative accessorie	Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati.	all'accertamento di reati.	all'accertamento di reati.
al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie	giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste,	al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste,
colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.	quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a	colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al periodo precedente è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la

- della sospensione della patente fino a quattro della sospensione della patente fino a quattro della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
- decorrere dalla data della condanna definitiva per decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
- e seguenti del codice di procedura penale.
- 3. Il giudice può applicare la sanzione 3. Il giudice può applicare la sanzione 3. Il giudice può applicare la sanzione la prima violazione.
- 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria anni è diminuita fino a un terzo nel caso di e seguenti del codice di procedura penale.
- amministrativa accessoria della revoca della amministrativa accessoria della revoca della amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a verificatasi entro il periodo di cinque anni a verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.